

Si informa la spettabile clientela che, con l'emanazione del Decreto Legge 13 agosto 2011, nr. 138, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'**utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.**

Nello specifico, **il limite dei 5.000 euro è stato sostituito dalla nuova soglia di 2500 euro.**

Pertanto, a partire dal **13 agosto 2011** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, **è complessivamente pari o superiore a 2500 euro.** Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

La sanzione amministrativa per chi viola tali disposizioni (i soggetti che trasferiscano somme e coloro che le accettano) resta compresa tra 1 ed il 40% degli importi trasferiti (in contanti o a mezzo assegni).

8 ANNI LA PRESCRIZIONE FISCALE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI REATI TRIBUTARI. – NUOVI TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI -

Si raddoppiano i termini di accertamento (da 4 passano a 8 anni) nei confronti del soggetto, che ha avuto, per aver commesso un reato tributario, una segnalazione alla procura della repubblica.

I termini, entro cui l'amministrazione finanziaria, può eseguire controlli sono fissati al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del quinto anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

In presenza di un **reato tributario** il tempo si raddoppia e la decadenza dell'azione di accertamento scatta al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che diventa il decimo anno in caso di omessa presentazione.

Questa previsione ha lo scopo di consentire agli uffici verificatori, di avere più tempo a disposizione nei casi di **procedimenti penali** per sfruttare al meglio le ulteriori investigazioni disposte dal magistrato.

Allora, circoscrivendo il discorso ai soli fini fiscali (visto che, come prevede l'art. 2220 c.c., l'obbligo di conservazione per il codice civile permane per dieci anni), ne deriva che le scritture contabili devono essere conservate sino al 31 dicembre dell'**ottavo anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come regola generale.

SCHEDE CARBURANTE –

Abolito l'obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate. La novità introdotta dal Decreto Sviluppo è (sembra) una semplificazione prevista per le imprese.

Il consiglio, al momento è di non abbandonare i sistemi fin ad oggi adoperati, in quanto potrebbe in un prossimo futuro arrivare la solita circolare che chiarirà come la norma non vada presa alla lettera, ma bensì con tutta una serie di distinguo. Infatti non si capisce per quale motivo chi paga per contanti debba continuare a sottostare a una meticolosa compilazione della scheda carburante (n. targa, tipo di mezzo, km, ecc..) e chi paga con carta di credito (tra l' altro serve la fattura altrimenti l'iva è persa), possa fare a meno di segnalare tutte quelle informazioni richieste dalla scheda carburante.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000,00 di ricavi per le imprese di servizi e a € 700.000,00 di ricavi per le altre imprese. Superato detto limite

diventa obbligatoria l'adozione della contabilità generale o in partita doppia che dir si voglia.

RITENUTA DI ACCONTO LEGATA AI LAVORI 36 % E 55%.- Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta d'acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è ridotta dal 10% al 4%. Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%.

Regime dei Minimi 2011-2012: la riforma

L'articolo 27 della [Manovra Finanziaria 2011](#) - dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 - **riforma il regime dei minimi**, che entrerà in vigore **dal primo gennaio 2012**. Sul reddito conseguito si applicherà un'**imposta sostitutiva** di IRPEF e relative addizionali del **5%** (non più del 20%). Il regime agevolato sarà applicabile - per il periodo d'imposta di inizio attività e per i 4 successivi. Sarà applicabile oltre i **primi 5 esercizi** solo fino al compimento dei **35 anni** d'età.

Mentre l'applicazione di tale nuovo regime non farà sorgere difficoltà applicative per coloro che inizieranno l'attività dal 01/01/2012 in avanti, ben diversa è la situazione di coloro che oggi sono nel regime dei Minimi attualmente vigente. Per essi sarà necessario verificare caso per caso e attendere i contenuti dei **provvedimenti attuativi** da parte dell'Agenzia delle Entrate per valutare l'incisività della riforma introdotta. Per i futuri ex minimi verrà attuato una specie di regime transitorio a metà fra le agevolazioni di cui oggi godono e il regime ordinario verso il quale dovranno confluire. Sembra certo che da subito perderanno l'agevolazione della non applicazione degli studi di settore.